Riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità ed il decesso del dipendente pubblico per un grave incidente stradale occorso rientrando da un turno di lavoro

T.A.R. Puglia - Bari - Sentenza 12 aprile 2019, n. 557

N. 557/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 366 Reg. Ric.
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2014, proposto da ...omissis..., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati ex lege in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'annullamento

I) del decreto n. ...omissis...a firma del Direttore di Amministrazione presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificato alla ricorrente in data ...omissis..., con il quale è stata respinta la domanda dalla stessa presentata, volta a conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo ricollegata alla seguente infermità occorsa al proprio coniuge defunto: "...omissis.... Il conseguente exitus";

II) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto occorra, il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. ...omissis..., laddove è stata affermata la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità sopra descritta, nonché, per quanto di interesse, il verbale della Commissione Medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Generale di Bari n. ...omissis...;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo in relazione all'infermità di cui trattasi,

e per la conseguente condanna

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla corresponsione in favore della ricorrente dell'equo indennizzo in relazione alla suddetta infermità, da ascriversi alla Tab. A, Categoria 1;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Antonio Deramo, su delega dell'avv. Domenico Fasanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO

1.-L'odierna ricorrente, vedova dell'appuntato scelto dei Carabinieri ...omissis..., con istanza del ...omissis..., ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità "...omissis.……", che ha determinato il decesso del suddetto militare in data ...omissis..., a seguito di un grave incidente stradale occorso rientrando da un turno di lavoro.

L'Amministrazione ha provveduto negativamente in ordine al riconoscimento richiesto e al conseguente indennizzo alla luce del parere reso dal Comitato di verifica, al quale il provvedimento finale di diniego rinvia.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione affermando l'infondatezza del proposto ricorso, chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 19 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il gravame è incentrato su di un triplice ordine di censure: a) omessa comunicazione del preavviso di rigetto (motivo 1); b) violazione del termine ultimo di conclusione del procedimento (motivo 2); c) difetto di motivazione per essere il parere del Comitato fondato sulla mera individuazione della responsabilità soggettiva dell'incidente, trascurandosi che la vittima si è trovata a percorrere quella strada solo per fare rientro a casa al termine del servizio; in ogni caso, inconfigurabilità di qualsiasi colpa in capo al ...omissis... (motivo 3).

2.1.- I primi due motivi rilevano su di un piano meramente procedimentale sicché, alla stregua di quanto disposto dall'art. 21 octies della legge n. 241/90, non possono autonomamente condurre all'annullamento del diniego gravato.

2.2.- Si prendono allora le mosse dalle censure articolate sub 3, dirette a contestare il contenuto delle determinazioni gravate. Tali censure non possono tuttavia trovare accoglimento.

2.2.1.- Sostiene parte ricorrente per un verso l'irrilevanza dell'accertamento della responsabilità soggettiva dell'incidente e, per altro verso e in ogni caso, l'inconfigurabilità di qualsivoglia responsabilità in capo al...omissis..., sulla scorta della ricostruzione contenuta nella perizia di parte, agli atti di causa.

In particolare, dopo aver rimarcato che la vittima si è trovata su quel percorso solo per rientrare a casa al termine del servizio, cerca di sostenere che "tale preliminare e decisivo accertamento avrebbe dovuto logicamente precedere ed esaurire l'attività istruttoria da condursi nel caso di specie, a prescindere da qualsiasi indagine (peraltro superficialmente condotta) circa l'individuazione del soggetto responsabile dell'incidente" (cfr. ricorso pag. 8, ultimo cpv.).

Orbene, l'accertamento del nesso sussistente tra infortunio e percorso seguito, pur essendo decisivo ai fini della configurabilità del cd. incidente in itinere, non esaurisce tutte le verifiche necessarie a stabilire il nesso causale tra attività lavorativa -sia pure in senso ampio- e l'evento dannoso.

La giurisprudenza ha in linea generale osservato che debba riconoscersi come dipendente da causa di servizio l'infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si sia recato alla sua abitazione al termine del servizio ovvero dalla sua abitazione al luogo di servizio (in tal senso, da ultimo, Tar Brescia, Sez. I, 17 gennaio 2017, n. 49; in termini, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 324 e TAR Napoli, sez. VI, 16 giugno 2016, n. 3033).

Più specificamente, ha chiarito che l'indennizzabilità dell'infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere "con mezzo privato" la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello "normale per recarsi al lavoro" e per tornare alla propria abitazione;

b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della (in)compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della prestazione lavorativa (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376).

Si ritiene tuttavia che il nesso di causalità venga interrotto dal dolo o dalla colpa grave (in tal senso Tar Napoli, Sez.VI, 8 maggio 2018, n. 3078; in termini Tar Brescia, Sez. I, n. 49/2017 già citata; Tar Sardegna, sez. II, 15 giugno 2015, n. 869; C.d.S. Sez. VI, 20 marzo 2007, n. 1309).

Nel caso di specie non è contestato che il ricorrente, per rientrare a casa, dovesse utilizzare un mezzo privato, non potendo utilizzare mezzi pubblici; parimenti, non è contestato che in occasione del sinistro il ricorrente stesse facendo rientro alla propria abitazione attraverso un percorso usuale (e non si trovasse su quel percorso per ragioni personali e in orari non compatibili con la presa di servizio). Oggetto di contestazione è l'imputabilità del sinistro a colpa grave del medesimo, in considerazione della ritenuta alta velocità alla quale viaggiava con il motoveicolo di sua proprietà e dell'erroneità della manovra di sorpasso effettuata, secondo quanto emerge dalle ricostruzioni operate dalle forze dell'ordine e dalla Procura di Lucera (che ha conseguentemente archiviato il procedimento penale a carico del conducente del camion coinvolto nell'incidente in questione); tutto documentato agli atti di causa.

A fronte di tali elementi di fatto, contestati dalla ricorrente in via esclusiva attraverso una perizia di parte già esaminata anche dagli organi dell'Amministrazione, il parere del Comitato di verifica per la cause di servizio - sul quale è fondato il decreto di diniego del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri- ha escluso la dipendenza dell'infermità da causa di servizio "in quanto le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento in questione configurano l'ipotesi della colpa grave, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio e con riferimento del provvedimento del G.I.P. del tribunale di Lucera in data ...omissis...". E a tali conclusioni il Comitato perviene dopo un'accurata

istruttoria fondata su tutti gli elementi informativi a disposizione, completi delle segnalazioni sull'incidente e dei rilievi effettuati dall'organo di polizia intervenuto sul fatto nonché della relazione di consulenza tecnica di parte prodotta dall'odierna ricorrente, anche agli atti di causa; e dopo aver acquisito, prima di pronunziarsi definitivamente sulla questione, anche tutti gli atti ufficiali ritenuti utili a chiarire il regime delle responsabilità nell'ambito del sinistro.

In buona sostanza, nel caso in esame appaiono evidenti le ragioni per le quali la condotta sarebbe stata ritenuta imprudente, essendo indicati gli atti, le relazioni e i documenti dai quali siffatto convincimento è stato tratto all'esito di una rigorosa valutazione di tutti gli elementi in possesso dell'amministrazione; dando altresì contezza dei presupposti di fatto che hanno indotto l'assunzione di determinazioni negative in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Infondate si appalesano pertanto entrambe le censure di difetto di motivazione e di difetto di istruttoria.

Gli ulteriori due motivi, pertanto, rilevanti in via esclusiva -si ribadisce- su di un piano strettamente formale/procedimentale, non potendo autonomamente condurre all'annullamento degli atti impugnati restano assorbiti.

2.3.- Infine, nessuna rilevanza può assegnarsi al parere reso dalla Commissione medico-ospedaliera rispetto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio rimessa per legge in via esclusiva alle valutazioni del Comitato di verifica; e il decreto impugnato -si ribadisce ancora una volta- è motivato per ralationem attraverso il richiamo al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel pieno rispetto dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

3.- In sintesi il ricorso è infondato e va respinto. In considerazione tuttavia della natura della pretesa e della qualità delle parti, il Collegio dispone la compensazione delle di causa.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 del d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE FF EST
Giacinta Serlenga

IL REFERENDARIO
Donatella Testini

IL REFERENDARIO
Lorenzo Ieva

Depositata in Segreteria il 12 aprile 2019